

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 603 del 05/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PELLEGRINI S.P.A., DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPECIALIZZATA, OCCORRENTE ALLA BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO, AI SENSI DELL'ART 1, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. CIG 88543790B4

Esercizi/o 2021 - conto 502020102 Centri/o di costo 1000260

- **Importo presente Atto: € 15.372,00**

- **Importo esercizio corrente: € 15.372,00**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118203.1689

Servizio Risorse Economiche: **Antonella Francella**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-611-2021

L'estensore

Massimiliano Romano

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. 20518/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze;

Visto il DPCM 24 dicembre 2015 aggiornato con successivo DPCM 11 luglio 2018;

Premesso che, con determinazione n. 561 del 10/07/2018, è stato affidato alla società Pellegrini S.p.A., per il periodo di due anni, il servizio di "sanificazione specializzata, occorrente alla banca del tessuto muscolo-scheletrico";

che si tratta di un servizio di pulizie altamente specializzato da eseguirsi nei locali dove si effettuano le attività di trattamento dei tessuti prelevati da donatori (cadaveri o viventi) da impiantare sui pazienti, per il quale è necessario avere determinate certificazioni non in possesso delle comuni imprese di pulizie;

che si tratta dunque di un servizio svolto all'interno di un mercato estremamente limitato;

che, al fine di garantire la continuità del servizio la UOC ABS ha avviato le necessarie attività volte alla costituzione della documentazione tecnica necessaria all'avvio della citata procedura di gara verificando i fabbisogni e studiando ipotesi di razionalizzazione e che, tuttavia, in conseguenza delle misure contenitive della diffusione dei virus da SARS COV 2 medio tempore attivate, le predette attività non hanno potuto svolgersi in tempi compatibili con la scadenza del predetto contratto;

che, infatti, l'adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari che si sono susseguite in maniera incessante, oltre a condizionare le attività di programmazione e il rispetto delle tempistiche prefissate, ha condizionato e limitato le attività amministrative a supporto, ostacolando il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi in cui si sostanziano;

Considerato che, con RDO Mepa n. 1778492 del 19 luglio 2021, è stata bandita una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo Decreto, per l'affidamento del "Servizio di sanificazione specializzata, occorrente alla banca del tessuto muscolo-scheletrico" per il periodo di 24 mesi, aperta a tutti gli operatori iscritti nella relativa categoria MEPA;

che, nelle more dell'espletamento della citata procedura di gara, si rende necessario assicurare il servizio di sanificazione specializzata fino al 30 settembre 2021 e prendere atto del servizio continuamente garantito dalla società Pellegrini S.p.a. a far data dal 1° gennaio 2021;

altresì che il diffondersi dell'epidemia da SARS COVID 19 e l'adozione da parte delle Amministrazioni Nazionali e Regionali competenti delle misure, anche normative, volte a limitare il diffondersi di detta epidemia costituiscono eventi non imputabili alla Stazione Appaltante;

che interrompere il predetto servizio di pulizie specializzate rappresenterebbe un gravissimo danno alla continuità operativa della BTMS;

che le Linee guida ANAC n. 4 stabiliscono che la stazione appaltante motiva la scelta di derogare al principio di rotazione *"in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"*;

che nel caso di specie il mercato fortemente ristretto, l'affidabilità dell'attuale prestatore di servizi, la mancanza di contestazioni nel corso del precedente affidamento, il mantenimento dell'attuale prezzo del servizio, nonché la necessità di garantire la continuità dello stesso nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario della gara bandita, integrano le condizioni stabilite dall'ANAC per una deroga al principio di rotazione;

Ritenuto pertanto necessario affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nelle more della definizione della procedura di gara suddetta e per il tempo stret-

tamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario, il servizio di sanificazione specializzata fino al 30 settembre 2021, agli stessi prezzi e condizioni contrattuali di cui alla citata determina n. 561/2018;

Tenuto conto che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio fino al 30 settembre 2021 è di euro 12.600,00, oltre Iva al 22%, per complessivi euro 15.372,00;

che la spesa di euro 15.372,00, Iva inclusa, può gravare sul bilancio di esercizio 2021, trovando adeguata copertura sul conto economico 502020102;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90,

come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare alla società Pellegrini S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, il servizio di "sanificazione specializzata, occorrente alla banca del tessuto muscolo-scheletrico" fino al 30 settembre 2021, per una spesa complessiva pari ad euro 15.372,00, Iva inclusa, agli stessi prezzi e condizioni contrattuali di cui alla determina n. 561/2018;
- far gravare la spesa di euro 15.372,00, Iva inclusa, relativa al periodo gennaio-settembre 2021, sul Conto 502020102 del bilancio dell'esercizio 2021;
- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti;
- nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto la dott.ssa Stefania Moretti;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate